



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-12-2016 (punto N 10)

Delibera N 1386 del 27-12-2016

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Ivana MALVASO

Estensore Ivana MALVASO

Oggetto

Prime disposizioni in materia di programmazione di lavori pubblici, di forniture e di servizi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

Presenti

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

FEDERICA FRATONI

CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attinente al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti di lavori, forniture e servizi;

VISTO, in particolare, il comma 8 ove è previsto che: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

PRESO ATTO che il D.M. di cui all'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non è ancora stato adottato;

RICHIAMATO l'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina in via transitoria le modalità per la elaborazione della programmazione dei lavori pubblici che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto e per la programmazione di forniture e servizi;

RITENUTO necessario fornire indicazioni agli uffici per l'effettuazione della programmazione di lavori, forniture e servizi nelle more dell'approvazione del DM di cui all'art. 21, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della revisione complessiva della normativa regionale in materia contenuta nella L.R. 38/2007 e nel regolamento di attuazione 30/r del 27 maggio 2007;

RICORDATO che per la programmazione di lavori, la disciplina fondamentale in materia era contenuta nell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e negli articoli 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 207/2010, tutti abrogati dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 mentre risulta tuttora vigente Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014 recante l'approvazione degli schemi tipo;

RITENUTO necessario per la programmazione di lavori, nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, adottare, a livello regionale, specifiche disposizioni organizzative a valenza transitoria, nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 tuttora compatibili col suddetto art. 21;

VISTO l'art. 19 del Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 (emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008), che attiene alla programmazione dei lavori pubblici;

RITENUTO che le disposizioni del predetto articolo non sono compatibili con le previsioni contenute nell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale il programma triennale dei lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali devono essere approvati nel rispetto dei documenti

programmatori e in coerenza con il bilancio, ma non più unitamente allo stesso né devono costituirne un allegato;

RITENUTO inoltre che alla luce delle nuove disposizioni la Giunta regionale debba provvedere sia all'adozione che all'approvazione definitiva del Programma, quale provvedimento meramente attuativo degli strumenti di programmazione regionale;

RITENUTO, quindi, che l'adozione degli schemi del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici da parte della Giunta debba avvenire, necessariamente, dopo l'approvazione del bilancio preventivo e che l'approvazione in via definitiva debba avvenire successivamente all'approvazione del bilancio gestionale che ne costituisce il presupposto;

RITENUTO opportuno che l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo Elenco annuale avvenga dopo un congruo termine di pubblicità, pari ad almeno 30 giorni di pubblicazione degli schemi adottati, e che il Programma triennale e l'Elenco annuale medesimi siano pubblicati, dopo l'approvazione, sul sito internet di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 24.10.2014 e sul Profilo di committente, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 38/2007;

RITENUTO inoltre di procedere alla pubblicazione degli schemi del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici adottati dalla Giunta sul solo Profilo di committente ritenendo implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta in materia di amministrazione digitale la pubblicazione mediante affissione nella sede dell'Ente e nelle sedi degli uffici periferici interessati di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;

RITENUTO opportuno riservarsi di procedere ad una nuova adozione e pubblicazione degli schemi stessi, nel caso in cui pervenissero, durante il suddetto periodo di pubblicità, osservazioni ritenute meritevoli di recepimento;

VALUTATA L'OPPORTUNITÀ che eventuali procedure di appalto di lavori pubblici urgenti possano essere avviate, con adeguata motivazione, anche prima dell'approvazione definitiva del Programma da parte della Giunta regionale, ma comunque successivamente alla pubblicazione degli schemi adottati dalla stessa;

VISTO l'art. 1, comma 4, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 il quale prevede che le amministrazioni individuino un referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e sull'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, che prevede che la struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale rediga lo schema di Programma triennale e di aggiornamento, nonché l'Elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo, che saranno oggetto di adozione da parte della Giunta, in base alle segnalazioni pervenute dagli uffici competenti;

RICORDATO che per la programmazione di forniture e servizi, la disciplina fondamentale in materia, stante la non obbligatorietà della stessa in vigore della precedente normativa, è contenuta nella L.R. n. 38/2007 all'art. 51 e nel regolamento n. 30/R del 27 maggio 2007 all'articolo 18;

VISTO l'art. 1 comma 505 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, legge stabilità per il 2016, con il quale, anticipando le previsioni dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato introdotto l'obbligo della programmazione biennale per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni previste dalla legge di stabilità e dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 la programmazione di forniture e servizi deve avere una articolazione biennale;

DATO ATTO che sulla base della normativa regionale la programmazione di forniture e servizi aveva valenza annuale e comprendeva i contratti di importo pari o superiore a 20.000 euro;

CONSIDERATO l'opportunità di mantenere inalterata la soglia della programmazione prevista dalla L.R. n. 38/2007, in quanto, sulla base della programmazione effettuata negli anni precedenti, nella fascia di importo tra 20.000 euro e 40.000 euro sono ricompresi un numero considerevole di contratti;

RITENUTO che, in linea con quanto previsto all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 "i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio", l'adozione del Programma biennale di forniture e servizi, nonché del relativo aggiornamento annuale, da parte della Giunta debba avvenire successivamente all'approvazione del bilancio gestionale che ne costituisce il presupposto;

VALUTATA l'opportunità che eventuali procedure di appalto di forniture e servizi urgenti possano essere avviate, con adeguata motivazione, anche prima dell'approvazione del Programma da parte della Giunta regionale;

RITENUTO quindi di dover procedere alla programmazione di forniture e servizi su base biennale;

VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 22/12/2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in narrativa, e nelle more dell'emanazione del D.M. di cui all'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della rivisitazione della normativa regionale in materia di contratti pubblici, di impartire i seguenti indirizzi agli uffici della Giunta Regionale per la programmazione dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi

- di prevedere per la programmazione di lavori pubblici che:

- la struttura della Giunta regionale competente in materia di contratti, tramite il Referente per la programmazione dei lavori pubblici, invia agli uffici la richiesta di segnalazione degli interventi da inserire nel Programma triennale e nel relativo Elenco annuale;
- la struttura della Giunta regionale competente in materia di contratti, tramite il Referente per la programmazione dei lavori pubblici, redige gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale sulla base delle segnalazioni pervenute, utilizzando gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'Allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

- la Giunta regionale adotta, con delibera, gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici e dell'Elenco annuale successivamente all'approvazione del Bilancio preventivo annuale e pluriennale da parte del Consiglio regionale;
- la delibera di adozione degli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale e dell'Elenco annuale è pubblicata, per almeno trenta giorni consecutivi, sul Profilo di committente;
- la Giunta regionale, nel caso in cui pervenissero osservazioni ritenute meritevoli di recepimento durante il periodo di pubblicità obbligatorio degli schemi, con delibera, adotta nuovamente gli schemi integrati dalle suddette osservazioni;
- eventuali procedure di appalto di lavori pubblici urgenti possono essere avviate, con adeguata motivazione, anche prima dell'approvazione finale del Programma da parte della Giunta regionale, ma comunque successivamente alla pubblicazione degli schemi adottati dalla stessa;
- la Giunta regionale approva, con deliberazione, il Programma triennale dei lavori pubblici e il relativo Elenco annuale decorsi trenta giorni dalla pubblicazione degli schemi dalla stessa adottati, e comunque successivamente all'adozione del bilancio gestionale che ne costituisce il presupposto.
- il Programma triennale dei lavori pubblici e il relativo Elenco annuale definitivamente approvati dalla Giunta sono pubblicati sul sito internet di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 24.10.2014 (SITAT) e sul Profilo di committente, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 38/2007.

- di prevedere per la programmazione di forniture e servizi che:

- la programmazione di forniture e servizi, nonché il relativo aggiornamento, abbiano valenza biennale;
- gli uffici procedano alla programmazione biennale per i contratti di importo pari o superiore a 20.000 euro;
- in linea con quanto previsto all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l'adozione del Programma biennale di forniture e servizi, nonché del relativo aggiornamento annuale, da parte della Giunta debba avvenire successivamente all'approvazione del bilancio gestionale che ne costituisce il presupposto;
- eventuali procedure di appalto di forniture e servizi urgenti possano essere avviate, con adeguata motivazione, anche prima dell'approvazione del Programma da parte della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO

Il Direttore
CARLA DONATI